



Prot. n. 8440/S.G.

Roma, 13 novembre 2019

Alla **Commissione Affari Costituzionali**  
**Senato della Repubblica**  
**ROMA**

**OGGETTO: Esame in sede referente dei disegni di legge nn. 876 e connessi (vittime del dovere) – audizione informale del 13 novembre 2019**

### **Il Contributo del Si.N.A.P.Pe**

Se guardiamo alla legislazione penale nazionale, né nel codice penale né in quello di procedura penale rinveniamo la nozione di vittima.

Gli stessi maggiori studiosi della vittimologia ne hanno dato definizioni differenti, coinvolgendo da un lato la titolarità del bene giuridico leso dal reato e protetto dalla norma giuridica, e dall'altro le conseguenze del reato per cui: è **vittima chi subisce conseguenze che siano negative**, che siano danni, che siano lesioni materiali, fisiche o psicologiche.

Non c'è nel nostro ordinamento, dunque, una nozione unitaria di vittima, nonostante essa sia la stessa in tutti i reati.

Veppiù, nei nostri codici non compare mai la parola vittima, ma vari sinonimi come:

- "soggetto passivo del reato"
- "persona offesa"
- "danneggiato dal reato"

All'interno della normativa italiana, la vittima viene intesa, seguendo lo stereotipo che la contrappone al reo, solo come parte passiva del reato, quindi come persona inerme che subisce passivamente il reato. Ciò risulta essere la realtà nella stragrande maggioranza delle ipotesi, eccezion fatta per quei reati in cui la vittima abbia un ruolo attivo nella dinamica del crimine.

Se abbandoniamo la dimensione statica del fatto reato e guardiamo il suo muoversi in un ambito dinamico, secondo un approccio multi-fattoriale, si palesano davanti agli occhi da un lato le due componenti (criminale e vittima) e dall'altro le loro interazioni.

Il dato di comune conoscenza è che il rischio di vittimizzazione non è ugualmente distribuito fra tutti gli individui.

Fermo il faro per cui nella materia in commento v'è **una identità di vittime** sotto il profilo delle caratteristiche soggettive (qualifica di dipendenza al servizio dello Stato), ed oggettive (l'impiego in azioni di contrasto alla criminalità e l'esser deceduti o aver riportato invalidità permanenti), l'attuale assetto normativo compie una graduazione dei "ristori" spettanti per scale decrescenti partendo dalla matrice dei reati coinvolti: all'apice il terrorismo, a seguire la criminalità organizzata,

---

SEGRETERIA Si.N.A.P.Pe

Via Tiburtina Valeria Km 22.300 – 00011 Tivoli Terme (RM) – Tel. 0774 378108 – Fax 0774 378927  
CCP 55606008 – CF 97110020589 – [www.sinappe.it](http://www.sinappe.it) – e-mail: [info@sinappe.it](mailto:info@sinappe.it)



ed in ultimo le vittime del dovere (quindi contrasto alla criminalità, servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, tutela della pubblica sicurezza). Quindi, a parità di danno subito, la misura e la tipologia di quello che impropriamente definiremo come risarcimento, sarà differente e a fare la differenza non sarà la tipologia di reato, ma la sua matrice.

Se l'attuale assetto normativo, che interrompe quella relazione di cui si è detto che osserva la vittima in relazione al fenomeno criminoso (nemmeno soccorre la specificità in termini penalistici del reato trattandosi per lo più di fattispecie di condotta a forma libera), analizzata su carta, non è capace di restituire immediatamente la dimensione della sperequazione esistente, soccorre certamente la cronaca degli ultimissimi giorni (i 3 vigili del fuoco deceduti ad Alessandria).

Quale che sia la matrice del reato, il risultato, sotto questa parte del tutto, è immutato: il sacrificio della vita o dell'incolumità fisica.

Per altro nello stesso verso si è mosso il diritto vivente, seppur in sede amministrativa, fotografando come **irragionevole la disparità di trattamento** (Consiglio di Stato 6156/2013).

Semplificando, in caso di infausto epilogo, quale differenza sostanziale ci potrebbe mai essere fra l'uccisione di un poliziotto penitenziario ad esempio nel corso di una evasione attuata da un detenuto comune, piuttosto che nel corso di un'evasione pianificata e progettata dalla criminalità organizzata?

Non si può, dunque, che salutare con favore la perequazione verso la quale si muovono le proposte legislative in esame che di fatto si pongono quale atto di giustizia sociale anche in risposta ai dettami dell'articolo 3 della Costituzione.

Raffaele L. PELEGRINO  
Segretario Generale Vicario Si.N.A.P.Pe